

**La notifica per pubblici proclami:
aspetti problematici e nuovi
orientamenti.**

- **Francesco Foggia**
Membro Consiglio Direttivo
Osservatorio Giuridico Italiano
Sezione Napoli

Sommario: 1. Il problema delle modalità di esecuzione della notifica per pubblici proclami; 2. Il problema dell'indicazione puntuale dei destinatari della notifica; 3. Conclusioni.

1. Il problema delle modalità di esecuzione della notifica per pubblici proclami.

Come è noto, lo scopo della notifica per pubblici proclami è quella di portare a conoscenza di tutti i soggetti titolari di un interesse uguale a quello del ricorrente, ma di segno per lo più opposto, la pendenza di un giudizio che mira, come effetto accessorio, a destabilizzare proprio il loro assetto di interessi. Scopo di tale forma di notificazione è, allora, quello di garantire a questi ultimi la conoscenza della pendenza di un giudizio.

Che tale forma di notificazione consegua il fine per il quale viene disposta, è stato più volte messo in dubbio. Significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106: *“È indubbio, peraltro, che tale forma di notificazione costituisca, almeno potenzialmente, una forma di attenuazione del principio - di rango costituzionale (articolo 24) - del contraddittorio; la presunzione legale di conoscenza del ricorso da parte del controinteressato (e in genere del*

convenuto), purché vengano adempiute le formalità previste dalla legge, risulta infatti sorretta, in punto di fatto, da un invero tenue grado di probabilità di conoscenza effettiva del ricorso, ove la legge consenta - pur per apprezzabili ragioni - forme di pubblicità della domanda giudiziale non diretta personalmente agli interessati. Né pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato. È per questo che alla previsione normativa di tale forma di notificazione si è sempre accompagnata la costante preoccupazione di circondare l'istituto di opportune cautele, volte a garantire «l'universale principio di giustizia che il citato debba conoscere le pretese dell'avversario, per non subire condanna senza difendersi»". Tali osservazioni sono valide ancora oggi, sebbene senz'altro oggi la consultazione della Gazzetta Ufficiale, ivi compresa la Parte Seconda, dove vengono pubblicate le inserzioni di carattere giudiziario, possa ritenersi più agevole, dal momento che può avvenire gratuitamente, per gli ultimi due mesi, collegandosi al relativo sito Internet. Nonostante tale meritevole

innovazione, infatti, è evidente che il fatto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ed eventualmente anche su altri quotidiani) del ricorso introduttivo di un giudizio, sia un dato che per la maggioranza dei cittadini italiani rimane non agevolmente conoscibile, dato che poca attenzione viene posta da cittadino rispetto a tale rivista o, comunque, alla sezione degli annunci giudiziari su altri quotidiani.

Tuttavia, il legislatore non ha mai trovato un modo alternativo alla notifica per pubblici proclami che consenta di portare a conoscenza di una vasta platea i contenuti del ricorso, quando non è conosciuto, o sarebbe arduamente conoscibile, il domicilio di tutti i destinatari o la loro esatta identificazione. La notifica per pubblici proclami opera pertanto, una sorta di *fictio iuris*, per la quale si presume che con la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale o su altro quotidiano indicato dal giudice, si raggiunga la piena conoscenza da parte di tutti i destinatari.

Il legislatore, peraltro, probabilmente conscio della scarsa efficacia del metodo congegnato e fiducioso del futuro sviluppo dei mezzi di comunicazione, non ha mai disciplinato compiutamente le modalità di attuazione della notifica per pubblici proclami, sostanzialmente

lasciando al giudice il compito di dare le prescrizioni più idonee per garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da notificare¹.

È da tempo che le preoccupazioni della giurisprudenza sono orientate nel senso di ricercare e prescrivere modalità di esecuzione della notifica, che consentano al destinatario di avere una seppur sommaria conoscenza dell'atto che lo riguarda. Infatti, sin da risalenti pronunce che miravano a riempire di contenuto la scarna formulazione contenuta all'art. 14 del regio decreto 642/1907, la giurisprudenza ha affermato che nella notifica operata per pubblici proclami sia data un'informazione quantomeno sommaria dei fatti di causa e dei motivi posti a base del ricorso, consentendo, in questo modo al destinatario della notifica di conoscere la materia su cui è chiamato a resistere, anche per la valutazione concreta e preventiva del reale interesse a costituirsi nel relativo giudizio. In tal senso, appare, dunque, del tutto superato

il primitivo orientamento del Consiglio di Stato che, in una sua risalente pronuncia affermava: *“Nell’inserzione di un ricorso notificato per pubblici proclami non è necessaria la specificazione dei motivi, ma è sufficiente una precisa indicazione, benché sommaria, del ricorso medesimo, tanto da poterlo identificare e da permettere al resistente di prenderne più precisa notizia dagli atti depositati in segreteria”* (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 1 dicembre 1933, n. 477). È chiaro che, seguendo un siffatto orientamento si costringe il destinatario della notifica a rivolgersi ad un professionista legale solo allo scopo di approntare un formale atto di costituzione in giudizio con il fine poter conoscere gli atti del processo e valutare il reale interesse a resistere; il tutto con un impiego di risorse economiche del tutto evitabile, laddove il citato non abbia un reale interesse a controdedurre nel giudizio. L'esigenza di una maggiore informazione dei controinteressati è stata ritenuta, pertanto, dalla giurisprudenza come un valore da meglio salvaguardare, al fine di evitare costituzioni in giudizio meramente formali, nonché nel senso di un maggiore rispetto per i soggetti che possono essere riguardati da un processo in corso: in tal senso, è possibile riferirsi ad una più recente pronuncia che dichiara *“inammissibile, per irritualità dell'integrazione del*

¹ La disciplina della notificazione per pubblici proclami è contenuta, tra l'altro, all'art. 150 cod. proc. civ. che, comunque, non definisce compiutamente le modalità in cui la stessa debba eseguirsi ed il contenuto minimo dell'atto da notificarsi. A tal proposito la norma citata si limita a disporre, infatti, che *“L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati”*.

contraddittorio nei confronti dei controinteressati, il ricorso giurisdizionale il cui avviso, pubblicato nella G.U. in applicazione dell'art. 14 R.D. 17/08/1907, n. 642, precisi soltanto i provvedimenti impugnati, senza indicare neppure sinteticamente i motivi del ricorso" (T.A.R. Lazio, II, sent. 10 dicembre 1980, n. 1102).

Nonostante, tuttavia, i descritti accorgimenti pensati dalla giurisprudenza, non può negarsi che, quando anche, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le ragioni della disparità di trattamento sono chiaramente individuate nel fatto che il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio, sostenendo le relative spese, al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che non sempre da un

mero "sunto" (così come cita l'art. 14 R.D. n. 642/1907) possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

Va allora rilevato che, considerando l'annosa problematica, il legislatore è opportunamente intervenuto di recente con la Legge 21 luglio 2000, n. 205, che, all'articolo 12, dispone: *"Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 del codice di procedura civile"*. Infatti, è condivisibile che la norma del codice di procedura civile richiamata, per la sua portata generale, può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. D'altro canto dal citato art. 12 non possono trarsi, invero, elementi per affermare l'abrogazione, sia pure implicita, degli articoli del R.D. 642/1907²,

² Nella sua originaria formulazione, l'art. 14 del Regio Decreto citato, così recitava: *"Art.14. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il Presidente della sezione adita può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a far inserire, nel foglio degli*

cosicché deve operarsi una sintesi tra le due discipline che da un lato riduce i costi, per la parte ricorrente, della notificazione a mezzo di pubblici proclami, dall'altro rende più accessibile il contenuto integrale del ricorso da parte dei controinteressati specificamente individuati o degli interessati che abbiano interesse ad intervenire nel giudizio (*ex multis*, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sent. 22 giugno 2007, n. 6249).

Secondo un meritevole orientamento, seguito da numerosi Tribunali Amministrativi Regionali³, sembra allora ragionevole ritenere che, per effetto della simultanea applicazione dell'art. 12 della legge 205/2000, l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non dovrà più contenere né il sunto del ricorso, né le sue conclusioni, ma dovrà indicare solamente:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;

annunzi della Provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari".

³ Da ultimo, cfr. in tal senso T.A.R. della Campania – Napoli, Sez. VIII, ord. coll. 22.04.2010, n. 313.

- il nome del ricorrente (ovvero del primo ricorrente qualora il ricorso sia collettivo);
- gli estremi (ove conosciuti) del principale provvedimento impugnato;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente;
- l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente.

Tramite, infatti, la pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet della competente amministrazione, si raggiunge, a favore del controinteressato, una conoscenza piena dell'atto introduttivo del giudizio che parifica la posizione dello stesso al soggetto resistente che ha ricevuto la notifica del ricorso nelle forme ordinarie.

Quanto sopra riferito, può ritenersi sicuramente valido anche alla luce del novello codice del processo amministrativo che ha previsto l'istituto della notifica per pubblici proclami, senza, tuttavia, specificarne le modalità⁴, la cui

⁴ L'art. 41, c. 4 cod. proc. amm. così dispone: "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità".

definizione resta affidata volta per volta al presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Il legislatore del codice del processo amministrativo, dunque, sembra non aver voluto affrontare appieno il problema delle modalità di adempimento della notifica per pubblici proclami, se è vero, come detto, che ha lasciato sostanzialmente invariata la vecchia disciplina delineata dal legislatore del 1907; né più in generale ha voluto prevedere una regolamentazione specifica per le notifiche degli atti amministrativi, come dimostra il fatto che all'al comma 2 dell'art. 39, rubricato *"Rinvio esterno"* è disposto *"Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile"*. Valga, tuttavia, notare che il codice del processo amministrativo, nella parte inerente il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, prevede un particolare adempimento da parte dei Comuni che, garantendo la conoscenza integrale del ricorso da parte dell'intera platea dei consociati, è parificato, quanto agli effetti, alla notifica per pubblici proclami: dispone, infatti, l'art. 129, c. 3 cod. proc.

amm. *"Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione"*. L'inedita forma di pubblicità data al ricorso obbedisce, certo, al carattere accelerato del rito speciale cui la norma si riferisce, ma contiene un'interessante modalità alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, atta a favorire la conoscenza del ricorso da parte della platea degli interessati. Vale certamente la pena riflettere sulla possibilità di estendere tale forma di pubblicità a tutti i casi di notifica per pubblici proclami. Tuttavia, ad un primo impatto, sembra a chi scrive che, benché suggestiva, tale prospettiva sia peggiore delle forme attualmente utilizzate: la pluralità degli

uffici amministrativi e la loro disomogenea distribuzione sul territorio renderebbe eccessivamente difficoltosa per il privato la consultazione dei ricorsi affissi presso le amministrazioni resistenti, presumibilmente realizzando un risultato di dubbia efficacia sul piano della effettiva conoscenza pari almeno a quello della pubblicazione del ricorso in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione del ricorso sul sito internet della competente amministrazione sembra, invero, una strada più correttamente e agevolmente perseguibile, considerato che la rete consente un'agevole consultazione degli avvisi in bacheca di più amministrazioni e consente, tra l'altro, un maggiore contenimento di spesa per la pubblica amministrazione.

2. Il problema dell'indicazione puntuale dei destinatari della notifica.

Altro profilo di interesse riguardante le modalità di attuazione della notifica per pubblici proclami, riguarda l'indicazione più o meno puntuale dei soggetti nei confronti dei quali la notifica si rivolge. Si intende, cioè far riferimento all'obbligo di indicare con esattezza e puntualità i destinatari della notifica, laddove, chiaramente, gli stessi siano in qualche misura identificabili. Potrebbe apparire che non vi sia discussione sul punto, ma a ben guardare, dal momento che la

legge non specifica le modalità in cui la notifica per pubblici proclami deve essere eseguita, è da chiedersi se a carico del ricorrente vi sia un obbligo di indicare i nomi dei destinatari anche nel caso in cui l'ordinanza del giudice che ammette la notifica per pubblici proclami non disponga esplicitamente un tale adempimento⁵. La questione non è del tutto peregrina, giacché concerne, come è evidente, la procedibilità del ricorso.

Sembra, tuttavia, che, nonostante l'ordinanza del giudice che autorizza la notifica per pubblici proclami non rechi la specifica precisazione che la notifica debba contenere l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati, non sia giustificabile il comportamento del ricorrente che, nell'integrare il contraddittorio *iussu iudicis* non osservi tale cautela minima. Infatti, sembra che, in casi come quello presentato, l'adempimento dell'ordinanza che

⁵ In tal senso si segnala la recente ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-bis, 04.12.2009, n. 1578, la quale si limitava a “ordina[re] al ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio [...] mediante notificazione per pubblici proclami inserendo un sunto del ricorso e delle prese conclusioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [...]”, senza puntualmente precisare che la notifica dovesse contenere l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati. Va detto che, nella fattispecie citata, il Tribunale riteneva adempiuta l'ordinanza, nonostante il ricorrente avesse eseguito la notifica senza indicare puntualmente i nominativi dei destinatari.

dispone la notifica per pubblici proclami non possa dirsi completamente espletato solo guardando ad un profilo di correttezza meramente formale (secondo il quale il ricorrente è tenuto a conformarsi meramente a quanto descritto nell'ordinanza del giudice), ma volgendo l'attenzione anche a requisiti minimi che consentono la quanto più effettiva conoscenza dell'atto notificato.

Sul punto è da riportare la sentenza n. 4711 del 07.09.2007, in cui la Sez. V del Consiglio di Stato statuiva: *“Negli avvisi di cui trattasi i controinteressati non sono stati indicati nominativamente e, peraltro, neanche collettivamente come candidati idonei inclusi nella graduatoria impugnata. Ora, è ben vero che il decreto presidenziale col quale era stata disposta la notificazione del ricorso per pubblici proclami, da eseguirsi entro trenta giorni, non conteneva alcuna espressa prescrizione in tal senso; tuttavia, questo non abilitava l'originaria ricorrente all'omissione, giacché il decreto, emesso nel presupposto che l'alto numero dei controinteressati avrebbe reso sommamente difficile la notifica dell'atto nei modi ordinari, neppure l'esonerava da tale specifico adempimento. Ciò evidentemente in linea con l'orientamento giurisprudenziale più avvertito, condiviso dal Collegio, secondo cui, posto che la*

notificazione per pubblici proclami è pur sempre una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari stessi (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi); tanto diversamente dall'ipotesi nella quale la notificazione per pubblici proclami debba essere eseguita nei confronti di persone non identificate nominativamente ma identificabili solo sulla base di un identico rapporto o situazione di fatto comune (cfr. Cass., Sez. I, 3 luglio 1998 n. 6507; Cons. St., Sez. V, 21 luglio 2005 n. 3269; 14 giugno 2001 n. 291)”.

Infatti, quanto alla notifica per pubblici proclami disciplinata nel processo amministrativo dagli artt. 14 e 16 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, ed oggi all'art. 41 cod. proc. amm., la cui *ratio* è evidentemente quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una elevata difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, va rilevato come le rispettive

previsioni si accompagnino a disposizioni in ordine a specifiche cautele, quali l'indicazione dei controinteressati a cui la notificazione debba farsi nei modi ordinari, tese a rendere meno labili le probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso, dunque a rendere compatibile l'istituto in argomento con il principio costituzionale (artt. 24 e 111) del contraddittorio, a fronte del quale il medesimo istituto rappresenta di per sé un'attenuazione, pur dettata da apprezzabili ragioni.

Come si è magistralmente espresso il Consiglio di Stato, nella pronuncia sopra richiamata, *“la notifica per pubblici proclami, per sua natura eccezionale, in relazione alle minori garanzie che essa presenta rispetto alla notifica in forma ordinaria deve essere necessariamente eseguita in modo da rendere più probabile e meno disagiata la conoscenza effettiva dell'atto così notificato da parte dei destinatari; sicché in linea generale, ossia salva l'ipotesi di difficoltà di identificazione nominativa dei controinteressati, il relativo annuncio deve contenere l'indicazione - oltre che degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame - dei nominativi dei*

controinteressati, in carenza della quale la notifica è inesistente”.

Circa le conseguenze dell'inadempimento della indicazione puntuale dei controinteressati, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di esprimersi in numerose occasioni; all'uopo è interessante citare la recente pronuncia della Sez. Quinta, n. 2966 del 13.06.2008, nella quale il Collegio disponeva *“Qualora i controinteressati siano facilmente individuabili, i singoli nominativi devono essere menzionati espressamente nell'avviso pubblicato sulla G.U. e sul B.U.R.L. ed il mancato assolvimento di tale onere determina la nullità sia del provvedimento del giudice che ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami che la nullità del procedimento stesso di notificazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2006, nn. 3276 e 3269; Cons. giust. amm., 30 novembre 1992, n. 387). Circa le conseguenze della violazione del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio la sezione non intende discostarsi dalle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza, secondo cui tale termine ha carattere perentorio e la sua inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2007, n. 1775; sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1546; sez. V, 26 ottobre*

1987, n. 668; sez. IV, 14 settembre 1984, n. 686)”.
10

Come è chiaro, dunque, la giurisprudenza richiede come elemento imprescindibile perché la notifica per pubblici proclami possa dirsi correttamente svolta, che sia indicato il nominativo dei destinatari. Benché, infatti, l’istituto della notifica per pubblici proclami, come fin qui detto, non ha mai ricevuto puntuale disciplina da parte del legislatore, quanto alle modalità di svolgimento, non può essere certo confusa come un mero strumento di pubblicità che miri semplicemente a rendere conoscibile il ricorso proposto ad una platea di consociati quanto più vasta possibile; in effetti, cioè, l’esecuzione di una notifica per pubblici proclami non accompagnata dall’indicazione chiara dei destinatari, non è altro che uno strumento di pubblicità che si rivolge *erga omnes*, lasciando poi ai singoli utenti la capacità di riconoscere se sono o meno riguardati da quello stesso atto. Tale forma di pubblicità non può essere consentita, in quanto la legge non prevede alcuna forma di pubblicità dei ricorsi, né può essere confusa con la notifica per pubblici proclami che, appunto, in quanto appartenente al *genus* delle notifiche necessita dell’indicazione dei destinatari cui si rivolge.

3. Conclusioni.

Da tutto quanto evidenziato appare che l’istituto della notifica per pubblici proclami, lungi dall’essere uno strumento che assicuri la conoscenza degli atti, sia contornato da numerosi profili di incertezza quanto al luogo esatto della pubblicazione, all’indicazione dei destinatari, al contenuto minimo dell’atto e al grado di conoscenza che assicura; tale effetto è normale conseguenza del fatto che il legislatore non ha tracciato una disciplina unica, ma ha lasciato al prudente apprezzamento degli operatori la prescrizione delle modalità con cui portare l’atto a conoscenza dei destinatari. Sembra, invece, a chi scrive che il legislatore dovrebbe meglio definire un nucleo minimo di modalità sempre applicabili ogni qual volta si ritenga opportuno ricorrere a tale forma di notificazione, come ha fatto introducendo nell’ordinamento la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di *“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”*, modificata di recente dal d.l. n. 35/2005 e, quindi, dalla Legge n. 31/2008. In attesa di un tale intervento, sembra meritevole, comunque, la richiamata recente prassi della giurisprudenza di disporre l’avviso di pubblicazione della copia integrale del ricorso sul sito internet della amministrazione che è parte nel processo

di che trattasi: la rete, infatti, si afferma come strumento accessibile alla maggioranza dei cittadini, di agevole consultazione e facilmente aggiornabile con costi ridotti. Per di più, utilizzando tale mezzo di comunicazione, si agevola lo sviluppo del processo telematico che, certo, permetterà una grande agevolazione nello scambio di atti e documenti tra le parti del processo con un minore costo per parti, per i difensori e per l'amministrazione della giustizia, consentendo anche un più celere scambio di informazioni e di reperibilità degli atti.